

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

ALLEGATO DELIBERA C.C. N° 1 DEL 07/02/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Biglino)
Luca Biglino



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Volpe)
Antonio Volpe

INDICE

Capo I Inquadramento generale

- Art. 1 Oggetto e riferimenti
- Art. 2 Impostazione e finalità
- Art. 3 Sistema dei controlli interni
- Art. 4 Principi di applicazione del sistema dei controlli interni

Capo II Controllo di regolarità amministrativa

- Art. 5 Sistema dei controlli di regolarità amministrativa
- Art. 6 Finalità ed oggetto del controllo di regolarità amministrativa
- Art. 7 Riferimenti normativi e principi per il controllo di regolarità amministrativa
- Art. 8 Organo preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 9 Modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

Capo III Controllo strategico

- Art. 10 Sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale
- Art. 11 Finalità, oggetto ed articolazione del controllo strategico
- Art. 12 Organi preposti e titolari del controllo strategico
- Art. 13 Modalità di svolgimento del controllo strategico

Capo IV Controllo di gestione

- Art. 14 Finalità del controllo di gestione
- Art. 15 Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema integrato dei controlli interni
- Art. 16 Struttura operativa del controllo di gestione
- Art. 17 Sistema di monitoraggio

Capo V Controllo sugli equilibri finanziari

- Art. 18 Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 19 Organizzazione del controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 20 Strumenti e procedure integrative per il controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 21 Collocazione del controllo sugli equilibri finanziari nel sistema integrato dei controlli interni

Capo VI Controllo sugli organismi partecipati

- Art. 22 Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo
- Art. 23 Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati
- Art. 24 Controllo analogo

Capo VII

Controllo sulla qualità dei servizi

- Art. 25 Principi per l'erogazione dei servizi dell'Ente
- Art. 26 Sistema e strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati direttamente
- Art. 27 Controllo della qualità dei servizi erogati tramite soggetti terzi
- Art. 28 Il controllo della qualità dei servizi nell'ambito del sistema dei controlli interni

Capo VIII

Disposizioni finali

- Art. 29 Ottimizzazione delle procedure per la misurazione e la valutazione della performance
- Art. 30 Ricognizione dell'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni
- Art. 31 Norme di rinvio
- Art. 32 Entrata in vigore

CAPO I

INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1

Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina il sistema integrato dei controlli interni del Comune di San Donato Milanese ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.
2. I riferimenti normativi relativi all'impostazione del presente regolamento sono rappresentati dagli articoli 41 bis e da 147 a 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs. 286/1999.

Art. 2

Impostazione e finalità

1. L'impostazione del presente regolamento è finalizzata a coordinare i criteri di organizzazione, il sistema degli strumenti e l'insieme dei meccanismi operativi impiegati presso il Comune di San Donato Milanese nei vari ambiti del controllo amministrativo, contabile e gestionale, al fine di ottimizzare i riflessi pratici sulle diverse unità organizzative coinvolte e massimizzare l'efficacia informativa dei dati rielaborati.

Art. 3

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni dell'Ente si articola nei seguenti elementi:
 - controllo di regolarità amministrativa, finalizzato a garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e nell'ambito del più ampio sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile, il perseguimento della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - controllo strategico, finalizzato, ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000, a supportare il processo di pianificazione, programmazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi derivanti dagli indirizzi politici;
 - controllo di gestione, finalizzato a supportare, ai sensi degli art. 196 e 197 del D. Lgs. 267/2000, il processo decisionale dei Responsabili della gestione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi da porre in essere;
 - controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a conciliare, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000, il perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi, nonché la gestione dell'azione amministrativa con il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
 - controllo degli organismi partecipati, finalizzato a presidiare, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali correlati ai servizi affidati dal Comune, a monitorare l'andamento economico patrimoniale e finanziario del singolo organismo partecipato ed a verificare il permanere dei requisiti di funzionalità della partecipazione al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - controllo della qualità dei servizi erogati, finalizzato a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti in merito alle attività ed ai servizi erogati direttamente o indirettamente dall'Ente.
2. Le procedure e l'insieme di dati ed informazioni raccolte, processate e rielaborate dal sistema dei controlli interni integra e supporta il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 adottato dall'Ente.

Art. 4
Principi di applicazione del sistema dei controlli interni

1. L'applicazione del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle finalità generali e delle indicazioni previste dalla normativa, avviene con una metodologia e secondo procedure organizzative, definite dal Responsabile di ciascuna tipologia di controllo e approvate dalla Giunta Comunale. Le procedure sono finalizzate al miglioramento continuo, tenendo altresì conto della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli strumenti e dei metodi da impiegare.
2. L'attuazione operativa del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento, persegue obiettivi di razionalizzazione delle procedure, adottando soluzioni in grado di ottimizzare le sinergie informative tra le diverse tipologie di controlli.

CAPO II
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 5
Sistema dei controlli di regolarità amministrativa

1. Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa si articola in verifiche preventive e successive alla fase di formazione degli atti.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato da ogni Responsabile di servizio (Dirigenti e Posizioni Organizzative) ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed attraverso il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Qualora la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale non intendono conformarsi ai pareri ne danno adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Per le determinazioni e le disposizioni di liquidazione il parere di regolarità tecnica di cui al comma precedente è rilasciato dal Responsabile che sottoscrive il provvedimento o dal Responsabile dell'istruttoria se diverso.
4. Il controllo di regolarità amministrativa è altresì assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale mediante meccanismi improntati a tecniche di campionamento e con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 6
Finalità ed oggetto del controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e si pone la priorità di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità amministrativa persegue gli obiettivi di:
 - a) verifica, attraverso una costante azione ricognitiva, della sussistenza di condizioni di regolarità, legittimità e correttezza nell'adozione dei singoli atti amministrativi e nello svolgimento dell'attività amministrativa nel suo complesso;
 - b) favorire l'autocorrezione degli atti e dei comportamenti amministrativi.
3. Costituiscono oggetto del controllo di regolarità amministrativa le determinazioni, gli atti di liquidazione, le proposte di deliberazione, i contratti e in generale tutti gli atti che hanno un

impatto diretto sulla gestione del bilancio dell'Ente o che presentano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Art. 7

Riferimenti normativi e principi per il controllo di regolarità amministrativa

1. Costituiscono l'ambito di riferimento per la conduzione del controllo di regolarità amministrativa i seguenti elementi:
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale,
 - orientamenti giurisprudenziali consolidati,
 - prassi consolidate in materia contabile ed amministrativa delineate dai principi contabili, dalle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, dagli orientamenti della Corte dei Conti e dell'ARAN,
 - statuto e regolamenti dell'Ente.
2. L'esercizio del controllo di cui al presente Capo è condotto oltre che nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale, anche con riferimento ai seguenti requisiti di natura amministrativa e contabile:
 - sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto,
 - adeguata motivazione, così come disciplinata dalla L. 241/1990 e s.m.i.,
 - evidenza delle verifiche e dei vincoli previsti dalla normativa in materia di gestione delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali,
 - espressa valutazione della sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica del provvedimento.

Art. 8

Organo preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis, comma 2, D. Lgs. 267/2000, è svolto, sotto la direzione del Segretario Generale, che presiede una Commissione composta anche dal Dirigente Affari Generali, o un suo delegato e dal Dirigente dei Servizi Finanziari o un suo delegato.
2. Nel caso di verifica di provvedimenti e di atti di competenza dei Dirigenti componenti la Commissione di cui al precedente comma, il Segretario individua un Dirigente di altro settore in sostituzione del Dirigente interessato.

Art. 9

Modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa provvede a verificare e a misurare i requisiti di regolarità, legittimità e correttezza degli atti controllati, oltre che rispetto ai riferimenti ed ai principi di cui al precedente articolo 7, anche riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) correttezza e regolarità delle procedure seguite;
 - b) correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.
2. Il controllo successivo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario Generale; tale programma deve prevedere almeno due sessioni in cui la Commissione di cui al precedente articolo 8 seleziona, con il metodo che ritiene opportuno garantendo la casualità, gli atti da sottoporre al controllo. Tali atti devono essere riconducibili in misura paritaria a tutti i Responsabili apicali dell'Ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato nel programma annuale; almeno il 70% degli atti sottoposti a controllo deve essere riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegni, liquidazioni, accertamenti).

3. Il Sindaco, lo stesso Segretario Generale, l'Organismo Indipendente di Valutazione ed il Collegio dei Revisori possono richiedere il riscontro di altri atti, oltre a quelli da verificare secondo le modalità di cui al precedente comma. Tali atti vengono esaminati nella prima sessione utile, oppure, nei casi di particolare urgenza, in sedute appositamente convocate.
4. Nel corso delle sessioni di controllo, i cui risultati devono essere inviati ai Responsabili (Dirigenti e Posizioni Organizzative) entro 15 giorni, la Commissione provvede a selezionare gli atti, effettuare le verifiche ed a predisporre una relazione sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità eventualmente riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi, stralciando un report sintetico per singolo Responsabile apicale, in cui vengono segnalate le eventuali specifiche irregolarità riscontrate. Copia della relazione è trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO III CONTROLLO STRATEGICO

Art. 10

Sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale

1. Il controllo strategico rappresenta la componente fondamentale del sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale dell'Ente.
2. Al controllo strategico sono strettamente correlati il controllo di gestione, il controllo degli equilibri finanziari, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il controllo della qualità ed il controllo sugli organismi partecipati, i quali costituiscono ulteriori meccanismi operativi che completano il sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale dell'ente locale.

Art. 11

Finalità, oggetto ed articolazione del controllo strategico

1. Il controllo strategico supporta il processo decisionale di definizione e quantificazione degli obiettivi derivanti da piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, ne monitora la capacità ed il livello di conseguimento, ne misura i risultati.
2. Il controllo strategico si articola nelle fasi di:
 - pianificazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/aggiornano, sulla base delle linee di mandato del Sindaco, gli obiettivi strategici di medio lungo periodo;
 - programmazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/aggiornano gli obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici; questa fase è riferita ad un orizzonte temporale di uno/tre anni;
 - monitoraggio: rappresenta il momento di riscontro intermedio della capacità di conseguire gli obiettivi strategici attraverso la verifica della coerenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali;
 - controllo: rappresenta il momento di misurazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici.

Art. 12

Organi preposti e titolari del controllo strategico

1. La conduzione delle attività funzionali allo svolgimento del controllo strategico è coordinata dal Segretario Generale, che si avvale, per l'impostazione degli strumenti, la definizione delle fonti informative e l'organizzazione delle diverse fasi, del supporto del Responsabile del Servizio

Controllo di Gestione, dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione e del Collegio dei Revisori.

2. La predisposizione della reportistica relativa alle diverse fasi in cui si articola il controllo strategico è curata dal Servizio Controllo di Gestione, costantemente supportata dal Servizio Finanziario per il reperimento, analisi e rielaborazione dei dati contabili. Per la predisposizione della reportistica si tiene conto e si recepiscono gli indicatori di sintesi elaborati dal sistema di valutazione della performance organizzativa.
3. Lo svolgimento del controllo strategico ha come presupposto l'esplicitazione di indirizzi politici definiti con chiarezza e compatibili con il quadro normativo che regola l'attività amministrativa e con il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente.
4. I destinatari della reportistica e pertanto i titolari dell'analisi e della valutazione dei dati in essa contenuti sono il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Art. 13

Modalità di svolgimento del controllo strategico

1. Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi è effettuato annualmente in occasione della deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. Gli uffici preposti al controllo strategico in coincidenza con la verifica dello stato di attuazione del PEG e del piano delle performance, elaborano specifico report finalizzato a rappresentare l'andamento degli obiettivi e delle priorità strategiche, la coerenza delle azioni e degli interventi posti in essere dalla struttura amministrativa rispetto alla pianificazione, le tempistiche di conseguimento, le eventuali esigenze di ridefinizione o aggiornamento, la sostenibilità e le ricadute sulle dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

CAPO IV

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 14

Finalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, è un insieme di processi e strumenti, anche di natura extra-contabile, di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione (efficacia), delle modalità di raggiungimento degli stessi (efficienza), e dell'economicità nel suo significato più ampio, intesa quale capacità di soddisfazione dei bisogni mantenendo l'equilibrio economico-finanziario – patrimoniale dell'Ente.

Art. 15

Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema integrato dei controlli interni

1. In relazione all'obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di cui al presente regolamento e nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 4, l'organizzazione del controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi operative:
 - a) *preventiva*: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi dell'Ente nel Piano Esecutivo di Gestione, da predisporre in relazione alle indicazioni fornite dagli altri strumenti di programmazione;
 - b) *concomitante*: rappresenta quel momento del processo di controllo che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti e orienta l'attività futura per garantire l'ottenimento degli obiettivi fissati;

- c) *consuntiva*: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con la conseguente verifica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, nonché dell'adeguatezza e della qualità dei servizi comunali resi.

Art. 16

Struttura operativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, viene effettuato da apposita unità organizzativa inserita all'interno del Servizio Finanziario, pur mantenendo la propria autonomia di valutazione e di indipendenza nell'azione. Tale collocazione del Servizio Controllo di Gestione è motivata dalla preminente importanza che il sistema informativo contabile riveste nel reperimento dei dati e delle informazioni.
2. I dati di natura extra-contabile sono forniti, con assunzione di specifica responsabilità, dai singoli Responsabili della gestione con riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza ed agli obiettivi loro assegnati.
3. Della veridicità, attendibilità, fondatezza e dimostrabilità dei dati extra-contabili comunicati risponde direttamente il Responsabile che li ha forniti e sarà cura dell'unità organizzativa preposta al controllo di gestione effettuare verifiche sui dati trasmessi.

Art. 17

Sistema di monitoraggio

1. L'unità organizzativa preposta al controllo, con periodicità di almeno due volte per ogni esercizio di riferimento, ovvero in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto generale, elabora un documento per la verifica dell'andamento gestionale secondo le finalità di cui al precedente articolo 14. Il documento è trasmesso al Segretario, ai Dirigenti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

CAPO V

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 18

Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari presidia, sia nella fase di programmazione che di gestione del bilancio, le ricadute derivanti dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui, dalla gestione di cassa, sulla posizione finanziaria complessiva dell'Ente, nonché il relativo impatto sui limiti e sui vincoli di finanza pubblica che il Comune è tenuto a rispettare in base alla normativa vigente ed è finalizzato alla verifica della sostenibilità finanziaria ed economica della gestione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si incentra sui valori ricompresi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e sui residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi precedenti.

Art. 19

Organizzazione del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è condotto e coordinato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, con l'eventuale supporto dell'Organo di Revisione.

2. Partecipano attivamente alle procedure ed agli strumenti impiegati per il controllo degli equilibri finanziari tutti i Responsabili di servizi che gestiscono risorse finanziarie, economiche e patrimoniali ricomprese nei documenti di programmazione e di rendicontazione dell'Ente.
3. Sono destinatari delle informazioni derivanti dagli strumenti e dalla reportistica impiegati a supporto del controllo degli equilibri finanziari, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli altri Responsabili, nonché, qualora si evidenzino particolari criticità, il Collegio dei Revisori e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 20

Strumenti e procedure integrative per il controllo sugli equilibri finanziari

1. Tenuto conto delle disposizioni procedurali già previste nel regolamento di contabilità dell'Ente ed in considerazione dell'attuale fase evolutiva del sistema contabile degli enti locali, il controllo sugli equilibri finanziari è integrato dai seguenti meccanismi operativi:

- in fase di approvazione del bilancio di previsione il Responsabile dei Servizi Finanziari predispone un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria attuale e prospettica dell'Ente in termini di:
 - condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
 - impatto della gestione residui sugli equilibri di bilancio e sull'evoluzione del saldo di cassa dell'Ente;
 - incidenza degli organismi partecipati;
 - posizionamento dell'Ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale;
 - impatto dei vincoli di finanza pubblica sulla gestione delle somme previste nel bilancio di previsione ed a residuo.

Il prospetto predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari è ricompreso tra i documenti di programmazione finanziaria e fa riferimento alla situazione finanziaria dell'Ente non antecedente di oltre 45 giorni la data prevista per la convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del suddetto bilancio di previsione. Il prospetto è valutato dall'Organo di Revisione.

- in fase di approvazione del PEG e del Piano della performance, tenuto conto del prospetto riepilogativo della situazione finanziaria dell'Ente di cui al punto precedente, possono essere formalizzate dalla Giunta, unitamente agli obiettivi strategici e gestionali da perseguire, specifiche indicazioni per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari di competenza, della gestione residui e di cassa, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- in fase di monitoraggio del PEG e del Piano della performance e congiuntamente alle procedure impiegate per il controllo di gestione, ogni Responsabile apicale, con il supporto del Responsabile dei Servizi Finanziari, rendiconta la propria situazione attuale e prospettica (su base annua), con specifico riferimento anche alla gestione di competenza, di cassa e dei residui di tutte le risorse finanziarie assegnate, per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari.

Ricorre in ogni caso l'obbligo in capo ad ogni Responsabile, di monitorare costantemente l'evoluzione delle risorse finanziarie gestite e di segnalare tempestivamente al Responsabile dei Servizi Finanziari ogni accadimento che potrebbe incidere negativamente sulle indicazioni operative fornite;

- in fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla deliberazione del Consiglio Comunale che attesta la situazione generale degli equilibri di bilancio, è allegato il prospetto riepilogativo della situazione finanziaria attuale e prospettica dell'Ente, aggiornato in funzione della data di adozione del provvedimento di salvaguardia. L'aggiornamento della situazione generale degli equilibri di bilancio è condotto dal Responsabile dei Servizi

Finanziari, con il supporto attivo ed in base alle attestazioni dei Responsabili apicali dell'Ente;

In caso di accadimenti imprevisti derivanti da fatti di gestione o da novità normative, il Responsabile dei Servizi Finanziari provvede ad informare tempestivamente il Sindaco, la Giunta, il Segretario Generale ed i Responsabili apicali al fine di illustrare gli impatti sugli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21

Collocazione del controllo sugli equilibri finanziari nel sistema integrato dei controlli interni

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è ricompreso anche nelle procedure che caratterizzano il controllo strategico ed il controllo di gestione, i cui strumenti contengono previsioni, monitoraggi ed aggiornamenti relativi al perseguimento degli equilibri finanziari secondo un orizzonte temporale corrispondente a quello della relativa tipologia di controllo.
2. Nel corso delle fasi che caratterizzano lo svolgimento del controllo sugli equilibri finanziari, si rilevano eventuali previsioni, accadimenti e condizioni che influenzano la capacità di perseguire l'equilibrio finanziario ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel medio e lungo periodo, nonché il conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.
3. Il sistema informativo impiegato per il controllo sugli equilibri finanziari integra e supporta gli strumenti e le procedure impiegati nell'ambito del controllo di gestione.
4. La conduzione del controllo sugli equilibri finanziari e la partecipazione attiva dei Responsabili apicali ai relativi strumenti e procedure costituiscono elemento di valutazione della performance di settore ed individuale, stimata sulla base della metodologia approvata ed adottata dall'Ente.

CAPO VI

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Art. 22

Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo

1. Il controllo sugli organismi partecipati ricomprende tutti i soggetti di cui il Comune detiene una quota del capitale sociale o della dotazione patrimoniale e la cui attività risulta funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 23

Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati

1. Il controllo sugli organismi partecipati è coordinato dal Segretario Generale, coadiuvato dal supporto attivo dei Responsabili interessati dall'attività svolta dall'organismo partecipato.
2. Il controllo sugli organismi partecipati comporta la predisposizione di prospetto ricognitorio da allegare annualmente al bilancio di previsione in cui sono riportate, per ogni singolo organismo, le seguenti informazioni:
 - richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
 - ultimi risultati di bilancio disponibili;
 - sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell'anno precedente a quello oggetto di previsione;
 - indicazione dei rapporti di servizio che si svilupperanno nell'esercizio oggetto di previsione;
 - tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con il Comune, riferiti al bilancio di previsione;

- indirizzi e/o obiettivi che l'organismo partecipato è tenuto a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con il Comune;
 - eventuali valutazioni in termini operativi ed economico - finanziari e di vincoli di finanza pubblica, sia sull'Ente che sull'organismo, derivanti dal rapporto di partecipazione in essere.
3. Laddove nel corso dell'esercizio intervenissero accadimenti tali da influire in modo significativo sui punti che compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di previsione, il coordinatore dei controlli sugli organismi partecipati, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai vari Responsabili per gli aspetti di loro competenza, segnala, con apposita nota, al Sindaco i riflessi che ne derivano per l'Ente.
 4. Nella deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio viene effettuato l'aggiornamento del quadro ricognitorio con riferimento ai dati, alle informazioni ed alle risultanze dell'esercizio immediatamente precedente a quello in corso di svolgimento.

Art. 24

Controllo analogo

1. Nei confronti delle società e degli altri organismi partecipati affidatari diretti di servizi secondo il modello dell'in house providing, il Comune esercita il controllo analogo secondo le modalità di cui al presente articolo con il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e la partecipazione dei Responsabili titolari dei relativi contratti di servizio.
2. Condizione per l'erogazione dei servizi pubblici affidati direttamente secondo il modello dell'in house providing è l'avvenuta ricezione, entro la fine di novembre di ciascun anno, da parte del Comune del:
 - budget previsionale dell'organismo partecipato riferito all'esercizio finanziario successivo,
 - programma annuale e triennale delle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e del conferimento di incarichi professionali, corredato da prospetto di verifica delle spese di personale,
 - piano industriale o documento di programmazione equivalente avente valenza triennale,
 - programma annuale di customer satisfaction in relazione ai servizi gestiti per conto dell'Ente.
3. Il budget previsionale è il documento predisposto, dall'Organo di amministrazione dell'organismo partecipato in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione.
4. Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.
5. Il budget contiene una relazione esplicitiva in cui sono evidenziati i costi medi unitari dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del Comune socio e degli eventuali altri enti pubblici committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.
6. Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra l'Ente e l'organismo partecipato, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori per l'anno di riferimento, formalizzati nello stesso budget.
7. Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che l'organismo partecipato intende realizzare nel triennio successivo.
8. Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi affidati direttamente; entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio a cui fa riferimento il budget, gli Amministratori

predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

9. Il budget si intende recepito da parte del Comune qualora, entro trenta giorni dalla sua ricezione, il coordinatore del controllo sugli organismi partecipati non effettui alcuna osservazione sul documento trasmesso. Qualora il coordinatore del controllo rilevi delle osservazioni sul budget previsionale predisposto dall'organismo partecipato, nel medesimo termine di cui al precedente capoverso, provvede a comunicarlo al relativo Organo di amministrazione, il quale entro quindici giorni dalla ricezione di tali rilievi, provvederà ad adeguare tempestivamente il budget ed a ritrasmetterlo al Comune.
10. Il Sindaco e il coordinatore del controllo sugli organismi partecipati possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione dell'organismo partecipato.
11. Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo di amministrazione predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:
 - a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'Ente richiedente;
 - b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
 - c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto di ciascun ente committente.
12. Entro il 31 luglio ed il 31 ottobre l'organo di amministrazione invia a tutti gli enti soci un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono tassativamente riportati:
 - a) la quantità dei servizi erogati suddivisi per tipologia di servizio;
 - b) l'ammontare dei costi sostenuti, articolato per singolo servizio erogato;
 - c) l'ammontare dei proventi tariffari, articolato per singolo servizio erogato.
13. L'Organo di amministrazione, tramite le unità operative dedicate, è tenuto a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.
14. Gli Organi amministrativi dell'organismo partecipato ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevino un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 10% rispetto a quanto previsto dal budget, sono tenuti a segnalare l'andamento al Comune, affinché adotti i provvedimenti che ritiene più opportuni.
15. Nel caso di organismi partecipati da una pluralità di enti, le modalità di esercizio del controllo analogo, nel rispetto dei principi e degli aspetti procedurali desumibili dal presente articolo, sono concertate con gli altri soci. Costituiscono in ogni caso elemento imprescindibile per l'esercizio del controllo analogo la ricezione del budget previsionale dell'organismo partecipato.

CAPO VII

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 25

Principi per l'erogazione dei servizi dell'Ente

1. Il Comune organizza ed eroga, direttamente o indirettamente, i servizi alla propria collettività di riferimento e nell'ambito del territorio di competenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
2. Il perseguimento del principio di efficacia presuppone il monitoraggio ed il controllo della qualità dei servizi erogati; per qualità si intende la rispondenza dei servizi effettivamente erogati a standard di produzione ed erogazione predeterminati.

Art. 26

Sistema e strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati direttamente

1. Al fine di garantire il presidio ed il controllo della qualità dei servizi, il Comune definisce, per i servizi erogati direttamente, nell'ambito del Piano della performance, specifici parametri e fattori standard di produzione ed erogazione da cui dipende la misurazione della qualità degli stessi servizi.
2. I parametri ed i fattori standard di produzione ed erogazione dei servizi dell'Ente sono diffusi e portati a conoscenza dell'utente attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - predisposizione di carta dei servizi;
 - redazione di specifici opuscoli informativi;
 - affissioni presso i locali di erogazione dei servizi;
 - specifiche sezioni informative pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.
3. Il controllo della qualità dei servizi erogati può essere effettuato attraverso:
 - questionari
 - interviste e riscontri individuali dei singoli utenti;
 - incontri collettivi di verifica e riscontro con gli utenti.
4. La misurazione ed il controllo della qualità avviene previa definizione degli strumenti, delle procedure e dei criteri di raccolta ed analisi delle informazioni derivanti dagli utenti dei servizi.
5. Il controllo della qualità, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 25, è condotto e sviluppato compatibilmente con la sua sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'Ente.

Art. 27

Controllo della qualità dei servizi erogati tramite soggetti terzi

1. Il Comune presiede anche il controllo della qualità dei servizi erogati attraverso soggetti terzi, prevedendo specifiche clausole negli strumenti di regolazione dei rapporti reciproci (contratti di servizio) in conformità alle indicazioni contenute all'art. 2, comma 461, L. 244/2007.

Art. 28

Il controllo della qualità dei servizi nell'ambito del sistema dei controlli interni

1. Il controllo della qualità dei servizi è altresì garantito attraverso l'affinamento dei parametri e degli indicatori di misurazione degli obiettivi strategici, gestionali ed operativi previsti, monitorati e rendicontati nell'ambito degli strumenti impiegati per il controllo strategico, il controllo di gestione ed il controllo di regolarità amministrativa.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Ottimizzazione delle procedure per la misurazione e la valutazione della performance

1. Gli obiettivi annuali, unitamente agli obiettivi di performance, sono ricompresi nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione adottato ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il sistema di valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei dipendenti è integrato con le informazioni derivanti dal sistema dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.

3. I parametri e le risultanze derivanti dal controllo sugli equilibri finanziari sono recepiti negli strumenti e nelle procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa.
4. La partecipazione attiva dei dipendenti al corretto funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, secondo i principi, le finalità e le procedure disciplinate nell'ambito del presente regolamento, integra la valutazione dei comportamenti organizzativi disciplinati nella Metodologia del sistema integrato di valutazione permanente dell'Ente e del personale.

Art. 30

Ricognizione dell'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni

1. Il Segretario Generale dell'Ente cura la predisposizione di una relazione periodica, da predisporre almeno con frequenza annuale, finalizzata alla valutazione delle procedure e degli strumenti adottati per garantire l'attuazione dei controlli interni nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi di applicazione del sistema di cui al precedente articolo 4.
2. Il Segretario Generale cura altresì la trasmissione semestrale alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del referto, sottoscritto dal Sindaco, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Il medesimo referto è trasmesso altresì al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 31

Norma di rinvio

1. Il Segretario Generale, unitamente ai Responsabili della conduzione dei singoli controlli disciplinati nel presente regolamento, assicurano l'adeguamento delle procedure e degli strumenti impiegati alle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, nonché ai principi ed alle indicazioni operative che dovessero essere formulate dagli organismi di vigilanza e controllo.
2. Nel caso si rendano necessari interventi non previsti o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, è cura del Segretario Generale formulare specifica nota informativa da presentare al Sindaco per la successiva trasmissione al Consiglio per l'approvazione, contenente le proposte di modifica ed integrazione, al fine di provvedere tempestivamente all'aggiornamento dello stesso regolamento.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.
2. La disciplina prevista dai capi III, VI e VII entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 come disposto dalla Legge 213 del 7/12/2012, salvo l'art. 24 relativo al controllo analogo che sarà operativo contestualmente al complesso normativo di cui al presente regolamento.